



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
del SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE
SVOLTO da GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI
G.A.V.**

**Adottato con Deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 31 del 11.04.2011**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

REGOLAMENTO del SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE SVOLTO DA GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI _G.A.V.

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento viene adottato dalla Provincia di Avellino al fine di disciplinare l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate GAV, in attuazione della Legge Regionale del 23 Febbraio 2005 n° 10, di seguito denominata "Legge", ed in conformità alle linee di indirizzo stabilite dal regolamento del P.G.R. n° 02 del 05 Luglio 2007, di seguito denominato "Regolamento regionale".

Art. 2 Finalità del Servizio

Il servizio svolto dalle G.A.V., sul territorio di competenza della Provincia, persegue le finalità indicate dalla legge regionale ed in particolare si pone l'obiettivo di :

- a) Favorire la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, ivi compreso le acque dolci e marine e *gli animali d'affezione*;
- b) Favorire la diffusione del rispetto dei valori e della cultura ambientale;
- c) *gestire le catastrofi ecologiche e le emergenze veterinarie in caso di calamità naturali*;
- d) Collaborare con le Autorità competenti in caso di pubbliche calamità ed emergenze di carattere ecologico;
- e) Favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia ambientale, *anche in coordinamento con quella zoofila di cui alla L.R. n.16/2001(tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) e alle Linee guida provinciali*

Nella programmazione delle attività dovrà essere assicurata priorità alla vigilanza ambientale *dei corsi d'acqua e luoghi di discariche abusive, nei parchi, compresi i Parchi Locali di interesse Regionale (L.R. n 17/2003), e nelle aree protette regionali (Zone di ripopolamento e cattura, Oasi di Protezione della Fauna, Zone Demaniali).*

Articolo 3 - Inquadramento ed organizzazione delle G.A.V.

La nomina a guardia volontaria ambientale avviene con provvedimento della Giunta Regionale della Campania, **ex art.4 c.1 della Legge** su designazione della **Giunta Provinciale** di Avellino, dopo il superamento dell'esame finale di cui agli art. 7,8,9 e 10 del "Regolamento regionale".

La Provincia-**Settore Ambiente**- organizza, sentiti gli Enti e le associazioni di cui all'art. 2 della "Legge" *-enti ed associazioni venatorie, zoofile, ittiche e, in generale, di protezione ambientale operanti sul territorio nazionale ed iscritti nell'albo regionale della Campania-*corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento e corsi di riqualificazione per le GAV secondo le modalità di cui agli art. 4, 5 e 6 del "Regolamento regionale".

La Provincia -**Settore Ambiente**-autorizza, previa stipula di apposite convenzioni, corsi di formazione professionale e di aggiornamento per le GAV, con gli Enti e le Associazioni di cui all'art. 2 della Legge- *enti ed associazioni venatorie, zoofile, ittiche e, in generale, di protezione ambientale operanti sul territorio nazionale ed iscritti nell'albo regionale della Campania .*

Per i corsi specifici sulla tutela e il benessere animale si fa ricorso a figure professionali in possesso di titoli inerenti la tutela e il benessere animale

L'accesso al servizio deve uniformarsi al principio di pari opportunità tra uomini e donne, **garantendo un quota non inferiore al 30% alle donne che hanno superato l'esame finale di cui al c 1**

Le GAV durante l'espletamento della loro attività sono pubblici ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa assumendo la qualifica degli agenti di cui alla legge regionale 13 giugno 2003 n° 12 concernente "Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza".

L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o, comunque, di lavoro subordinato ed autonomo in quanto prestato a titolo gratuito ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n° 266.

Alle GAV e' affidata la vigilanza sull'applicazione delle leggi regionali in materia di protezione della flora, della fauna, della pesca e dell'ambiente nel suo complesso, ivi comprese le acque marine e dolci.

Art. 4 Coordinamento e comando delle G.A.V.

IL "Servizio di Guardie Ambientali Volontarie" è coordinato dal Servizio di Polizia Provinciale .

Per l'espletamento coordinato del Servizio sul territorio provinciale la Provincia può stipulare con gli enti e le associazioni protezionistiche di cui alla "Legge", apposite convenzioni.

Nell'ambito del Servizio di Polizia Provinciale è istituita un'unità operativa semplice con compiti di coordinamento e controllo dell'attività delle G.A.V. e per lo svolgimento delle relative attività di **cui agli artt 6 e 7 del presente regolamento.**

Al fine della migliore efficienza del servizio, il Comandante della Polizia Provinciale, nomina un "*Responsabile Provinciale GAV Coordinate*" tra tutte le guardie volontarie.

In caso di temporanea assenza o impedimento del "*Responsabile Provinciale GAV Coordinate*", le funzioni saranno svolte da una Guardia Ambientale Volontaria individuata dal Comandante del Comando di Polizia Provinciale.

Ai fini del conferimento di **nomina, il Comandante di Polizia Provinciale terrà conto della posizione in graduatoria ex. art 10 del "regolamento regionale" e delle capacità in termini di ottime prestazioni, elevato grado di autonomia e responsabilità nell'esecuzione del servizio.**

Alla figura del "*Responsabile Provinciale GAV Coordinate*" non afferiscono e non competono poteri di rappresentanza esterna, ovvero mansioni e compiti diversi dai seguenti:

- Collabora con il Comando di Polizia Provinciale nella predisposizione e organizzazione dei programmi delle G.A.V.;
- Collabora con i vari responsabili dei raggruppamenti territoriali per un corretto ed efficace svolgimento del servizio di vigilanza volontaria;

Articolo 5 - Raggruppamenti territoriali

Il servizio delle G.A.V. è organizzato, **ex art.11 del Regolamento regionale** , secondo le zone operative coincidenti con i distretti sanitari riportati nell'allegato che è parte integrante del presente regolamento :

DS 0 1-Distretto di Ariano; DS 0 2-Distretto di Mirabella Eclano; D.S. 0 3- Distretto di S.Angelo dei Lombardi; D.S. 0 4 -Distretto di Avellino; D.S. 05-Distretto di Atripalda; D.S. 0 6 -Distretto di Baiano

Il numero dei raggruppamenti territoriali come pure le loro dimensioni, potrà essere modificato, anche su proposta delle Amministrazioni interessate, con apposita **deliberazione di Giunta Provinciale**

La distribuzione delle G.A.V. nei vari raggruppamenti avviene, compatibilmente con le esigenze di equilibrio, uniformità e razionale gestione delle risorse, di norma in località vicine al comune di residenza e sulla base delle preferenze espresse dalle singole Guardie.

A tal fine le G.A.V., dopo il superamento dell'esame teorico pratico di cui all'art. 7 della "Legge" possono inoltrare richiesta motivata di assegnazione ad uno specifico raggruppamento territoriale al Comando di Polizia Provinciale.

Per necessità di servizio il Comandante della Polizia Provinciale può autorizzare il servizio al di fuori del raggruppamento territoriale di assegnazione.

Il Comandante, tenuto conto, **della posizione in graduatoria ex. art 10 del "regolamento regionale" e delle capacità in termini di ottime prestazioni ed elevato grado di autonomia e responsabilità nell'esecuzione del servizio,** sentito il *Responsabile Provinciale GAV Coordinate*, nomina tra i volontari un "*Responsabile territoriale "G.A.V.coordinate"*" per ogni raggruppamento territoriale.

In caso di temporanea assenza o impedimento di un responsabile del raggruppamento territoriale le funzioni vengono svolte dal "*Responsabile Provinciale G.A.V Coordinate*".

Il "*Responsabile territoriale G.A.V Coordinate*" rimane in carica due anni con possibilità di rinnovo dell'incarico.

Alla figura del Responsabile del raggruppamento territoriale non afferiscono e non competono poteri di rappresentanza esterna ovvero mansioni e compiti diversi dai seguenti:

- Riceve le disposizioni impartite dal Comandante della Polizia Provinciale, e ne dispone l'esecuzione da parte delle G.A.V. coordinate assegnate al raggruppamento;

- Riceve la disponibilità, di norma quindicinale, a svolgere i servizi da parte delle G.A.V. assegnate al raggruppamento e le inoltra tempestivamente al Comando di Polizia Provinciale;
- Provvede all'organizzazione nel dettaglio dei servizi tesi alla realizzazione dei programmi di intervento;
- Visiona e verifica i verbali e i rapporti di servizio provvedendo al successivo inoltro al Comando di Polizia Provinciale.

Art. 6 Compiti e doveri delle GAV

Le GAV operano nell'ambito del territorio loro assegnato per favorire e vigilare sull'applicazione delle norme in materia di protezione ambientale *ed in particolare per:*

- a) *prevenire le violazioni delle normative ambientali, con riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette ed ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico;*
- b) *svolgere attività di prevenzione e vigilanza in tutti i casi di violazione della normativa vigente (T.U. D.Lvo n 152/2006 e s.m.i.), e soprattutto, in caso di incendi boschivi, degrado ambientale, abusivismo edilizio, smaltimento dei rifiuti ed escavazione di materiali;*
- c) *garantire la tutela e valorizzazione dell'ambiente terrestre, marino, fluviale e lacustre;*
- d) *operare per la protezione della flora, soprattutto di quella endemica e rara, e della fauna, anche in riferimento allo svolgimento della caccia e della pesca nonché alla tutela degli animali di affezione;*
- e) *collaborare, con gli enti e gli organismi pubblici competenti, per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica calamità e di emergenza;*
- f) *contribuire, con gli organismi preposti, alla sensibilizzazione e informazione e all'educazione sul corretto rapporto uomo ambiente animale , sulle normative in materia ambientale soprattutto nell'ambito scolastico.*

Le GAV:

- a) *svolgono le proprie funzioni con prudenza, diligenza e perizia secondo gli orari e le modalità di cui al successivi art. 7;*
- b) *compilano in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento da trasmettere con tempestività, tramite il "Responsabile territoriale "G.A.V. coordinate", al Comando della Polizia Provinciale, unitamente ai fogli di raccolta dei dati ambientali della zona nella quale hanno prestato servizio;*
- c) *si qualificano esibendo il distintivo ed il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia;*
- d) *usano con la massima cura i mezzi e le attrezzature in dotazione di cui hanno diretta responsabilità;*
- e) *collaborano con tutti gli altri servizi di tutela ambientale e degli animali d'affezione per l'attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio forestale, lacustre e fluviale, nonché quello faunistico ed ittico, nonché contro il maltrattamento e l'abbandono degli animali d'affezione per la prevenzione del fenomeno randagismo.*
- f) *Partecipano ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 4 del regolamento regionale;*

Alle GAV è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio territorio di competenza e nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio.

In caso di inosservanza o violazione dei doveri durante l'espletamento del servizio, la Provincia, effettuati gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, propone alla Giunta Regionale la sospensione della GAV per un periodo massimo di mesi sei.

In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che hanno già comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito di nuove violazioni, sentito l'interessato e l'associazione di protezione ambientale di appartenenza, la Provincia propone alla Giunta Regionale la revoca della nomina.

Con l'acquisizione dello status di GAV le stesse rivestono la qualifica di pubblico ufficiale ed esercitano i poteri di accertamento previsti dalla Legge del 24 novembre 1981, n° 689, art. 13.

Art. 7 Servizio delle GAV

Il servizio di vigilanza delle GAV dovrà essere svolto nel rispetto del presente Regolamento, di norma in coppia, fatta salva la possibilità, da parte del Comandante della Polizia Provinciale, di autorizzare, per eccezionali e motivate esigenze, le GAV ad operare singolarmente, come nel ambito delle attività di carattere educativo ed informativo.

L'organizzazione del servizio viene predisposta dall'Unita Operativa del Servizio di Polizia Provinciale, con programmi mensili di attività, contenenti i turni con l'indicazione del giorno, degli orari e della località ove operano le GAV.

Nel programma dovranno essere contemplati almeno tre turni di sei ore per giornata, dando priorità alle località a maggior rischio ambientale.

Al termine di ogni turno di servizio le G.A.V. trascrivono l'attività svolta su appositi fogli di servizio, da consegnare al Responsabile del raggruppamento territoriale il quale provvederà all'inoltro al Comando della Polizia Provinciale con cadenza mensile.

Il servizio predisposto deve essere rispettato, tenendo presente che eventuali fatti accaduti al di fuori di esso, salvo casi imprevisi e contingenti da segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Provinciale, verranno considerati come fatti estranei al servizio stesso.

Ogni eventuale variazione di servizio, deve essere compilato apposito modulo sottoscritto dal Responsabile del raggruppamento territoriale di appartenenza e presentato al Comando di Polizia Provinciale.

La Provincia provvede a fornire alle GAV i blocchetti per i verbali, questi saranno autocalcanti e numerati. La stessa provvede inoltre a fornire tutto il materiale e la modulistica necessario per lo svolgimento del servizio. Le singole GAV saranno responsabili per l'uso e la conservazione del materiale fornito dalla Provincia. Gli originali dei verbali contestati devono essere consegnati al "*Responsabile territoriale GAV Coordinate*" e inviati all'autorità amministrativa competente. Nel caso in cui le GAV operino sequestri, ai sensi dell'art. 13 della L.689/81, per le materie di competenza della Provincia, il materiale sequestrato dovrà essere consegnato al Comando di P.P.. Il personale del Comando di Polizia Provinciale provvede a rilasciare ricevuta mediante timbratura sulla copia del verbale di sequestro. Nel caso in cui le GAV accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell'art. 331 del C.p.p e darne notizia all'Autorità Giudiziaria tramite il Comando di Polizia Provinciale, o altra struttura abilitata. Sono fatte salve le diverse procedure previste dalle leggi speciali.

Art. 8 - Rapporti con gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale

Le pattuglie delle "GAV Coordinate" assegnate ai vari comprensori della provincia devono, per lo svolgimento del loro servizio, rapportarsi con gli Agenti di Polizia Provinciale operanti in loco, ciò per integrare il proprio servizio con quello degli Agenti P.P: al fine di rendere più efficaci gli interventi e le operazioni sul territorio che coinvolgono le GAV.

Di norma partecipano, relativamente al loro settore operativo, alle riunioni ufficiali indette periodicamente . Durante le stesse possono dare suggerimenti per migliorare il servizio di vigilanza.

Le "GAV Coordinate" che prestano la loro attività nel distretto di assegnazione hanno, come primi referenti, gli ufficiali o agenti del CPP che operano nella stessa zona. Ad essi deve essere comunicata dal responsabile territoriale del raggruppamento, e in casi urgenti anche direttamente, la disponibilità delle GAV, in modo che le operazioni possano essere organizzate con il massimo di coordinamento.

Le GAV sono tenute, durante le operazioni, ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dagli ufficiali o agenti del CPP.

Interventi particolari decisi nell'ambito del Comitato di coordinamento Provinciale delle GAV o dal Responsabile del raggruppamento devono essere preventivamente concordati con gli operatori del CPP che agiscono nelle zone interessate.

Articolo 9 - Comitato di coordinamento

Presso il Comando di Polizia Provinciale si dovrà riunire periodicamente un Comitato di Coordinamento Provinciale delle G.A.V.; esso è costituito da un Funzionario del Settore Ambiente della Provincia, dal Responsabile del Comando di Polizia Provinciale, dal *Responsabile Provinciale "G.A.V Coordinate"*, dal *Responsabile delle "G.A.V. Convenzionate"* e dai "*Responsabili territoriali G.A.V Coordinate.*" Il compito del Comitato di Coordinamento Provinciale è quello della formulazione di proposte operative, nonché quello d'aggiornamento sulle leggi, al fine di migliorarne la conoscenza e diffonderla agli operatori G.A.V..

Il Comitato di Coordinamento Provinciale potrà produrre materiale didattico, idoneo a diffondere la conoscenza della legislazione ambientale.

Alle riunioni del Comitato di Coordinamento Provinciale, che si riunisce una volta almeno ogni sei mesi, potranno partecipare anche altri Responsabili di U.O. la cui presenza si rendesse necessaria al fine di affrontare specifiche esigenze operative e/o di servizio.

Articolo 10- Copertura assicurativa e tutela giuridica delle G.A.V.

La Provincia provvede a fornire alle "G.A.V. Coordinate" idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle G.A.V., ai sensi della Legge n° 266/91 art. 4.

Articolo 11 - Uniforme e contrassegni delle G.A.V.

Le GAV Coordinate, durante il servizio indossano l'uniforme approvata dalla Provincia, con i segni distintivi del servizio delle GAV e della propria associazione. Non è consentito indossare vestiario visibile dall'esterno che possa modificare sostanzialmente l'uniforme approvata.

Per le "G.A.V. Convenzionate", l'uniforme sarà quella dell'Associazione d'appartenenza, corredata dal tesserino di cui al successivo art. 11; per le "G.A.V. Coordinate" verrà, con successivo disciplinare interno, adottato il modello d'uniforme, fermo restando che, in ogni caso, dovrà essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi della Polizia Municipale e Provinciale.

In casi eccezionali e per risolvere situazioni particolari, quando direttamente disposto dal Responsabile del Comando di Polizia Provinciale, le "G.A.V. Coordinate" possono operare in abiti civili, tale operazione deve risultare nel foglio di servizio.

E' vietato portare l'uniforme fuori dall'orario di servizio, salvo che per riunioni o cerimonie ufficiali previa autorizzazione del Responsabile del Comando di Polizia Provinciale; in tale caso le G.A.V. sono considerate in attività a tutti gli effetti.

L'uniforme delle "G.A.V. coordinate" resta di proprietà della Provincia, questa deve essere riconsegnata alla stessa qualora la "G.A.V. coordinata" cessi dal servizio per qualsiasi motivo.

Articolo 12 - Tesserino e distintivo G.A.V.

Le G.A.V. sono dotate di apposito distintivo di riconoscimento recante lo stemma della Regione Campania, la scritta "Guardie Ambientale Volontarie", il numero identificativo dell'Agente.

Inoltre sono dotate di apposito tesserino di riconoscimento recante lo stemma della Regione Campania, la scritta "Regione Campania - GAV", le generalità, la fotografia, le competenze specifiche e la qualifica di pubblico ufficiale attestante i poteri di accertamento previsti dalla Legge del 24 novembre 1981 n° 689, articolo 13. Tale tesserino deve essere portato in maniera ben visibile all'altezza del petto, sulla parte sinistra.

Articolo 13 - Obblighi delle G.A.V.

L'acquisizione dello status di G.A.V., comporta l'osservanza dei compiti e degli obblighi previsti dalla stessa "Legge", dal presente regolamento e dalle disposizioni generali impartite dalla Provincia.

Articolo 14 - Automezzi

Le "G.A.V. convenzionate" useranno i mezzi in dotazione alle Associazioni d'appartenenza.

L'Amministrazione Provinciale provvede, con apposito atto, a determinare i tempi e le modalità per la dotazione alle "G.A.V. Coordinate" dei mezzi di servizio.

Le GAV munite di adeguata patente di guida, possono condurre i mezzi assegnati al loro servizio. Nel caso in cui le GAV coordinate si trovino ad operare con propri mezzi, ciò dovrà risultare dal foglio di servizio, nel quale sarà indicata la targa e il numero dei chilometri percorsi.

La responsabilità operativa e gestionale degli automezzi di servizio in dotazione alle "G.A.V. coordinate" è del *Responsabile Provinciale G.A.V. Coordinate*.

Le G.A.V. sono tenute a conservare con cura tutte le attrezzature in dotazione agli automezzi di servizio.

Art. 15 Mezzi di comunicazione

La Provincia potrà fornire alle "GAV Coordinate" apparati radio trasmettenti collegati con ponte radio alla Polizia Provinciale. La quantità di tali apparati sarà fornita in relazione al numero delle GAV ed alle disponibilità di Bilancio. L'uso di tali apparati dovrà essere conforme alle disposizioni

vigenti ed alle indicazioni riportate nel presente regolamento, nonché dalle indicazioni fornite dalla Polizia Provinciale.

Articolo 16 - Convenzioni

Per l'espletamento coordinato del servizio saranno stipulate dalla Provincia apposite convenzioni con gli enti e le Associazioni protezionistiche, definiti "Enti per il coordinamento territoriale" di cui all'art. 2 della "Legge" secondo lo schema allegato al regolamento regionale, che ne costituisce il contenuto minimo, per l'utilizzo da parte degli stessi Enti, di GAV in servizio, sotto il coordinamento della Provincia, per i compiti di cui all'art. 3, comma 3 e art. 7 della "Legge".

La durata della convenzione è fissata in anni due decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da entrambi le parti contraenti. La convenzione s'intende tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo d'anni due, salvo espressa disdetta da comunicarsi con raccomandata A.R., non oltre tre mesi antecedenti alla data di scadenza della convenzione. La Provincia può recedere dall'accordo, per giusto motivo, in ogni momento e, nel caso di mancata copertura assicurativa e dei relativi rinnovi da parte delle Associazioni, ha luogo la decadenza automatica della stipulata convenzione.

Articolo 17 - Emergenze ambientali e protezione civile

Nei casi d'emergenza ambientale, la Provincia può allertare le "G.A.V. Coordinate" unitamente al proprio personale e porle a disposizione delle Autorità competenti. A tal scopo il Responsabile del Comando di Polizia Provinciale ed il Responsabile Provinciale "G.A.V. Coordinate" trasmettono al Dipartimento Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la scheda informativa di cui al D.P.R. d'attuazione dell'art. 18 della L. n. 225/92 e della L. n. 266/91, indicando, tra l'altro, i settori di possibile utilizzazione specialistica. Il Comitato di Coordinamento Provinciale G.A.V. provvede ad organizzare periodici corsi d'aggiornamento ed addestramento.

Tutta l'organizzazione G.A.V. della Provincia partecipa all'attuazione del piano provinciale per la prevenzione e la protezione dei boschi dagli incendi.

Articolo 18 - Finanziamenti

Per il finanziamento delle attività di servizio delle G.A.V. è **istituito un apposito capitolo di spesa, per i trasferimenti ex legge di provenienza regionale.**

Articolo 19 - Norma finale

Le "G.A.V. convenzionate" non potranno fare parte di analoghe convenzioni che hanno per finalità il controllo e la vigilanza nel territorio della Provincia di Avellino.

Il mancato rispetto del presente regolamento costituisce violazione ai doveri di servizio e costituisce motivo di attivazione delle procedure previste dall'art. 8 della "Legge".

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia, sia statale che regionale.